



News per i Clienti dello studio

**STUDIO
COMMERCIALE
ASSOCIATO FOSSATI**

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

La meccatronica sostituisce la sezione meccanica motoristica ed elettrauto

(circolare MISE n. 3659 del 11.03.2013)

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **con l'introduzione della Legge n. 224/2012, l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: i) meccatronica; ii) carrozzeria; iii) gommista.** L'introduzione della sezione meccatronica, **in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto,** nasce dalla **consapevolezza che nelle automobili e motoveicoli recenti è impossibile scindere l'aspetto motoristico da quello elettronico.** Di fatto, **l'evoluzione tecnologica ha contribuito al superamento della dicotomia elettrauto - meccanico/motorista che oggi risulta definitivamente abbandonata.** Per ciò che concerne l'attività di meccatronica, **dal 5 gennaio 2013, il preposto alla gestione tecnica deve possedere sia i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività meccanica/motoristica e sia i requisiti tecnico professionali per l'attività di elettrauto.** Con la presente trattazione analizziamo i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo con la [circolare n. 3659/2013.](#)

Premessa

Con la circolare n. 3659 del 11.03.2013 il Ministero dello Sviluppo ha fornito alcuni **chiarimenti circa l'introduzione della sezione meccatronica in sostituzione delle precedenti sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto.**

In particolare, con la legge 11 dicembre 2012 , n. 224, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale GU n.297 del 21.12.2012, sono state **apportate significative modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, essenzialmente finalizzate all'unificazione nella nuova sezione della "meccatronica" di due sezioni** ("meccanica e motoristica" ed "elettrauto") **delle quattro in cui in precedenza era articolato l'esercizio di tale attività.** La medesima nuova normativa contiene anche **disposizioni finalizzate all'attuazione del conseguente nuovo assetto dei requisiti tecnico-professionali necessari per lo svolgimento dell'attività nonché le indispensabili disposizioni transitorie.**

OSSERVA

In particolare:

- **l'articolo 1 della legge 224/2012,** ha disposto **l'introduzione della sezione meccatronica,** in sostituzione delle precedenti sezioni meccanico/motoristica e elettrauto, di cui all'articolo 1 della legge 122 del 1992 in materia di autoriparazione;
- **l'articolo 2** della nuova norma legislativa, detta **termini stringenti per il conseguente adeguamento dei programmi di formazione professionale alle intervenute modifiche normative,** rinviando la **definizione di livelli minimi comuni ad un apposito accordo da stipulare entro sei mesi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,** sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- **l'articolo 3,** ha poi previsto uno **speciale regime transitorio di salvaguardia delle imprese e delle professionalità tecniche operanti nel settore alla data del 5 gennaio u.s.** (data di entrata in vigore della norma), **sterilizzando per la durata di cinque anni le nuove disposizioni normative per le imprese già abilitate ad esercitare in una sola delle due sezioni soppresse** e prorogando tale sistema di salvaguardia fino al **raggiungimento dell'età pensionabile per i soggetti che abbiano compiuto cinquantacinque anni d'età** e che, al 5 gennaio, **operavano in qualità di titolare o responsabile tecnico in un'officina abilitata per una sola delle due sezioni;**
- il medesimo articolo 3, prevede inoltre che **le imprese abilitate ad esercitare in entrambe le sezioni soppresse sono iscritte d'ufficio nella nuova corrispondente sezione, mentre per i soggetti infracinquantacinquenni abilitati per una sola delle due predette sezioni è previsto che durante il periodo transitorio, coloro i quali abilitano le imprese** (in qualità di titolare o responsabile tecnico) e, per l'altra sezione, **"non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992",** devono completare le proprie competenze, mediante la frequenza di corsi di formazione, per la parte relativa alle carenze formative.

Con la presente trattazione analizziamo i chiarimenti forniti dal MISE sull'argomento.

L'introduzione della sezione meccatronica

Per ciò che concerne l'attività di meccatronica, dal 5 gennaio 2013, **il preposto alla gestione tecnica deve possedere sia i requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento dell'attività meccanica/motoristica e sia i requisiti tecnico professionali per l'attività di elettrauto.**

Nello specifico, **ai fini dello svolgimento dell'attività di meccatronica**, il preposto alla gestione tecnica **deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:**

- avere **esercitato l'attività di meccanica/motoristica ed elettrauto**, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni;
- avere **frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico con indirizzo attinente allo svolgimento contestuale dell'attività di meccanica/motoristica e di elettrauto**, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- avere **conseguito, in materia tecnica ai fini dello svolgimento contestuale dell'attività di meccanica/motoristica e di elettrauto, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.**

L'avvento della sezione meccatronica ha effetti, anche, sulle **imprese già operanti**. Infatti **le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane:**

- se **abilitate** sia alle **attività di meccanica e motoristica** sia a quella di **elettrauto**, **sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;**
- se **abilitate alle attività di meccanica o motoristica o a quella di elettrauto**, possono **proseguire le rispettive attività, fino al 4 gennaio 2018, con l'obbligo di integrare in tale periodo, la formazione del proprio tecnico qualificato**. Di fatto, entro il 4 gennaio 2018, le persone preposte alla gestione tecnica, dovranno frequentare con esito positivo un corso professionale per completare le proprie competenze, qualora non siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Requisiti tecnico Avere **esercitato l'attività di meccanica/motoristica ed elettrauto**, alle

professionali

dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni.

Avere **conseguito**, in materia tecnica ai fini dello **svolgimento contestuale dell'attività di meccanica/motoristica e di elettrauto, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.**

In mancanza di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali alla data del 4 gennaio 2018, la persona preposta alla gestione tecnica non potrà più ricoprire tale incarico.

OSSERVA

Inoltre, qualora la persona preposta alla gestione tecnica, anche se titolare dell'impresa, abbia già **compiuto cinquantacinque anni alla data del 5 gennaio 2013, essa potrà proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.**

I chiarimenti della circolare

Riguardo ai **requisiti esclusivamente culturali** previsti dalla normativa vigente **la circolare chiarisce che questi devono essere considerati non alla luce della vecchia partizione, ma alla luce della mecatronica: avere conseguito**, in materia tecnica attinente all'attività, **un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea, non deve cioè essere necessariamente dimostrato producendo un titolo culturale che**, nel precedente quadro normativo, **fossero abilitanti sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto**, ovvero **due titoli culturali abilitanti l'uno alla prima e l'uno all'altra delle due sopresse sezioni di attività**, bensì **anche procedendo ad una nuova analisi di titoli in precedenza considerati validi solo per una delle due predette attività** e verificando se nel cursus studiorum del titolo prodotto dal richiedente, soprattutto per i titoli rilasciati negli ultimi anni, sono presenti **elementi di approfondimento che rispondano alla nuova disciplina della mecatronica.**

Similmente, in riferimento all'esperienza qualificata, **si dovrà procedere a valutare l'esperienza stessa non solo in relazione alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l'officina presso cui ha prestato la propria attività il richiedente**, ma anche in relazione all'effettivo lavoro svolto dal richiedente nell'ambito delle proprie competenze, **tenuto conto della precedente parziale sovrapposizione delle attività legittimamente svolte dalle imprese iscritte nell'una o nell'altra delle due diverse sezioni sopresse.**

OSSERVA

Pertanto, **indipendentemente dalla formale limitazione di ambito della sezione cui era iscritta l'impresa presso cui ha prestato servizio il richiedente, ove risulti** (ad esempio per

il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal titolare/legale rappresentante) **che costui abbia comunque operato su sistemi complessi quali appunto, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, impianti ESP, impianti di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, non può essere negata l'esperienza necessaria per lo svolgimento dell'attività di meccatronica.**

Si tenga, peraltro, presente che **il criterio temporale stabilito per la valutazione di tale esperienza qualificata, tre anni nell'ambito degli ultimi cinque, circoscrive ulteriormente l'esperienza del soggetto ad un periodo recentissimo** in cui le **considerazioni circa l'impossibilità di scindere un aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico sono certamente maggiormente applicabili.**

Disposizioni transitorie

Riguardo alla **disciplina transitoria** il MISE precisa che **le disposizioni contenute nella legge in oggetto per le imprese già attive vanno infatti intese come volte a chiarire la disciplina di favore nei casi estremi in cui la imprese siano abilitate in entrambi i soppressi settori** (nel qual caso sono abilitate d'ufficio per il settore della meccatronica) ovvero **nel caso in cui siano abilitate ed abbiano operato esclusivamente in uno solo dei predetti settori soppressi**, in cui **possono continuare ad operare per ulteriori cinque anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato, ma non escludono l'utilizzo di adeguati criteri interpretativi per i casi intermedi.**

In particolare, **quanto chiarito in merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa vale sia per i tecnici che abilitino nuove imprese, che per le imprese già in attività.** Queste ultime, in tal caso, **possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico frequentino corsi integrativi, e chiedendo invece l'iscrizione per la nuova sezione della meccatronica.**

OSSERVA

In tutti i casi in cui le imprese si avvalgano della **transitoria possibilità di continuare a svolgere la propria attività nel solo settore della meccanica motoristica o nel solo settore elettrauto**, gli uffici competenti prevedranno a livello di certificazione, la dicitura *"abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224"*, ovvero, se l'impresa si avvalga dell'ulteriore deroga prevista per i tecnici ultracinquantacinquenni, la dicitura: *"abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'articolo 3, comma*

3, della legge 11 dicembre 2012, n. 224".

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti